

società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - responsabilità - azione del socio e del terzo danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8458 del 10/04/2014

Esercizio - Condizioni - Danno al patrimonio del terzo o del socio - Diretta incidenza - Necessità - Sussistenza - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8458 del 10/04/2014

In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 cod. civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la legittimazione del creditore ad agire ex art. art. 2395 cod. civ. nel caso in cui si accerti che gli amministratori della società fallita, attraverso il sostanziale trasferimento di tutte le attività e passività aziendali in favore di altro soggetto, avessero perseguito l'obiettivo di sottrarre la garanzia patrimoniale con riguardo unicamente all'obbligazione di cui l'attore era titolare).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8458 del 10/04/2014